



COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di Torino

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 153 DEL

17/12/2025

(art. 183, comma 9 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267)

Oggetto: Lavori di costruzione della palestra per la scuola secondaria di primo grado “Guido GOZZANO” di Caluso – Affidamento servizio legale per presentazione opposizione allo stato passivo della Liquidazione Giudiziale di Edil Tecna Srl (Tribunale Napoli Nord, sent. n. 22/2024) – CIG B9AC13F132.

Il Responsabile del Settore: Paola ACTIS OREGLIA

Premesso che:

- nel corso dell'esecuzione dell'appalto dei lavori in oggetto si sono susseguiti una serie di eventi ed inadempienze gravi tanto che con determinazione del Responsabile Settore Territorio e OO.PP. n. 52 del 25.11.2024 veniva disposta la risoluzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del contratto d'appalto stipulato con EDIL TECNA SRL in data 24.03.2022, rep n. 3745, e del successivo atto di sottomissione del 15.05.2023;
- con deliberazione della G.C. n. 113 del 21/11/2024 veniva autorizzato il Sindaco a stare in giudizio, in nome e per conto dell'Ente, nel procedimento R.P.U. 296-1/2024 avanti il Tribunale di Napoli Nord intentato dalla società appaltatrice dei lavori in oggetto per opporre le motivazioni del Comune di Caluso all'applicazione delle misure protettive atipiche nel concordato preventivo;
- con deliberazione n. 131 del 10/12/2024 veniva autorizzato il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a promuovere il ricorso dinanzi al Tribunale di Ivrea affinchè disponesse l'accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 del codice di procedura civile, per quanto avvenuto durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, nei confronti sia dell'appaltatore Ediltecna s.r.l. sia del subappaltatore F.lli Paonessa s.r.l. in ragione della responsabilità solidale di entrambi nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'art 105 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, che regola l'appalto di cui trattasi;
- con determinazioni n. 19 del 25.11.2024 e n. 22 del 11.12.2024 del Segretario comunale venivano affidati i suddetti servizi legali allo studio legale associato RANIERI, avente sede in Ivrea (To), Corso Nigra 31, P.IVA 06539590015, nella persona dell'Avv. Paola BEATA GETTO, rispettivamente per un importo di € 3.450,00 e di € 3.220,00, oltre contributo previdenziale e assistenziale alla cassa forense (4%) e IVA (22%);
- con nota pervenuta il 05.03.2025, prot. n. 3995, l'Avv. Piergiuseppe Di Nola, in qualità di Curatore, comunicava che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 22 del 20.02.2025, dichiarava l'apertura della Liquidazione Giudiziale n. 19/2025 dell'Edil Tecna Srl, con sede legale in Afragola, Via Bruno Buozzi n. 12, fissando l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo per il giorno 03.06.2025;
- con determinazione n.78 del 19/06/2025 veniva affidato allo studio legale associato RANIERI, avente sede in Ivrea (To), Corso Nigra 31, P.IVA 06539590015, nella persona dell'Avv. Paola BEATA GETTO, la presentazione della domanda di insinuazione nel passivo della L.G. di Edil Tecna Srl (Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 22 del 20.02.2025), per un importo di € 1.600,00 oltre spese

- generali (al 15%) per complessivi € 1.840,00, da assoggettare a contributo previdenziale e assistenziale alla cassa Forese (4% - € 73,60) e ad IVA 22% (€ 420,99), e così per complessivi € 2.334,59;
- con nota del 27.11.2025 (ns. prot. 18453 del 15.12.2025) l’Avv. Piergiuseppe Di Nola, in qualità di Curatore, comunicava all’Avv. Paola BEATA GETTO che il G.D. della procedura con decreto del 18.11.2025 aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, ammettendo la domanda per € 9.875,55=;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 12.12.2025 di autorizzazione al Sindaco, in nome e per conto dell’Ente, a proporre opposizione allo stato passivo nella procedura di liquidazione giudiziale della società appaltatrice Edil Tecna srl con sede in Afragola, Via Bruno Buozzi,12 (P.IVA 03395371218), al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti dovuti;

Preso atto dell’assenza di un ufficio legale comunale e della mancanza in dotazione organica dell’Ente di figure professionali abilitate all’esercizio della professione di avvocato alle quali affidare la proposizione del ricorso;

Vista pertanto la necessità di conferire incarico professionale a legale per quanto sopra;

Richiamato il codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) ed, in particolare, l’art. 56, rubricato “Appalti esclusi nei settori ordinari” che elenca alcune tipologie di servizi legali che esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche e che qui di seguito si riporta:

“*1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:*

...

h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

Richiamate altresì le linee guida dell’ANAC nr. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, quale atto di regolazione prodotto ai sensi dell’art. 231, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti precedente), deliberate dall’ANAC, con proprio provvedimento nr. 907 dd. 24/10/2018, per quanto ancora applicabile, nelle quali si specifica che:

- “L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli artt. 140 e ss. del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’art. 17 (contratti esclusi)”;

Rilevato pertanto che:

- il suddetto servizio legale è sottoposto al regime di cui all’articolo 56, comma 1, lettera h) del Codice Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;
- la Corte dei Conti sezione Regione Lazio con la sentenza n. 509 dell’8 giugno 2021, ha rilevato che gli incarichi legali non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne, alle quali si applica il regime degli artt. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, ma sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario;

Considerato che il Consiglio di Stato, Sez V, con sentenza del 02.04.2025, n. 2776, ribadisce e conferma le modalità per l’affidamento, dell’acquisizione del CIG e del pagamento del contributo in favore di ANAC del servizio legale in oggetto;

Tenuto conto che il Comune di Caluso non dispone di un elenco di professionisti in materia, in quanto i casi analoghi al presente affidamento, e più in generale, le liti giudiziarie, risultano molto rare;

Rilevato che l'Avv. Paola BEATA GETTO, facente parte dello Studio legale associato RANIERI di Ivrea (TO), essendo già affidataria dei procedimenti evidenziati in premessa risulta già a conoscenza di tutte le vicissitudini dell'appalto in oggetto e, pertanto facilitata nella predisposizione della domanda di insinuazione nel passivo;

Visto il preventivo pervenuto dal suddetto avvocato il 11.12.2025, prot. n. 18351, relativo alla domanda di presentazione opposizione allo stato passivo della L.G. di Edil Tecna Srl, iscritta all'Albo ordinario degli Avvocati di Ivrea dal 29/11/1995, la quale presenta esperienza nella specifica materia di cui trattasi, a fronte di un corrispettivo pari ad € 6.487,15, oltre contributo previdenziale e assistenziale alla cassa Forense (4% - € 259,49), I.V.A. (22% - € 1.484,26) e spese vive su giustificativi (stimati in € 269,10);

Richiamata altresì la necessità di provvedere al versamento del contributo unificato pari ad € 759,00= e dei diritti di cancelleria per € 27,00= al Ministero della Giustizia, attraverso apposito bollettino pagoPA, per un totale di € 786,00;

Appurata l'economicità dell'offerta rispetto al compenso per costituzioni analoghe (ex DM 147/2022, Tab 10 e s.m.i.);

Preso atto che per la verifica dei requisiti di partecipazione e qualificazione si considera quanto acquisito ed indicato nella determinazione n. 19 del 25.11.2024;

Considerato che in data 15.12.2025 è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva dell'Avv. Paola BEATA GETTO da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;

Visti:

- il nuovo Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";
- Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate con delibera consiglio ANAC n. 907 del 24.10.2018 e pubblicate sulla G.U. n. 264 del 16.11.2018, in attuazione dell'art. 213, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto ancora applicabili;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio legale in oggetto;

Dato atto che:

- il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- il presente affidamento, non rientra tra le categorie di cui al DPCM 24 dicembre 2015, attuativo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni nella L. 89/2014, di individuazione delle categorie merceologiche per la cui acquisizione vige l'obbligo di servirsi di Consip o analogo soggetto aggregatore;

Dato atto che è stato acquisito il CIG B9AC13F132 al fine del rispetto dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari) e dall'art. 25, c. 2, della Legge 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica), nel rispetto di quanto precisato nella FAQ B.2 di Anac e del Consiglio di Stato, Sez V, con sentenza del 02.04.2025, n. 2776;

Rilevato che, secondo le indicazioni riportate nella suddetta sentenza del Consiglio di Stato relativamente al pagamento del contributo in favore di ANAC del servizio legale in oggetto, il medesimo risulta esente sia per la stazione appaltante che per l'operatore economico in quanto di importo stimato inferiore ad € 40.000,00, tenuto conto anche dei tre precedenti affidamenti (€ 3.452,00 + € 3.827,00 + € 2.351,90 + 5.641,00 = € 15.271,90);

Richiamato il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Dato atto che la spesa diverrà esigibile immediatamente dopo l'esecuzione della prestazione e quindi entro l'anno 2025;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.caluso.to.it, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la:

- deliberazione del C.C. n. 71 del 24.12.2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati;
- deliberazione del C.C. n. 5 del 28.04.2025, di ratifica della deliberazione della G.C. n. 25 del 10.03.2025, di approvazione della variazione n. 1 d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027;
- deliberazione del C.C. n. 7 del 28.04.2025 di approvazione della variazione n. 2 al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con contestuale modifica al programma triennale degli acquisti e servizi ed al bilancio di previsione 2025, con applicazione di avanzo di amministrazione;
- deliberazione del C.C. n. 15 del 26.05.2025 di approvazione della variazione n. 3 agli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027;
- deliberazione del C.C. n. 23 del 14.07.2025 di approvazione della variazione n. 4 agli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027;
- deliberazione del C.C. n. 30 del 29.09.2025 di approvazione della variazione n. 5 con applicazione avanzo di amministrazione e contestuale variazione documento unico di programmazione 2025-2027 ed al programma triennale degli acquisti;
- deliberazione del C.C. n. 38 del 27.11.2025 di approvazione della variazione n. 6 con applicazione avanzo di amministrazione e contestuale variazione documento unico di programmazione 2025-2027;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 01 del 13.01.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026;

Dato atto che:

- si provvederà alla liquidazione della spesa per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della conformità con quanto richiesto, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
- l'operatore economico ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- l'operatore economico ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Caluso e per le finalità in esso previste;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 32/2024 del 30.09.2024, relativo alla nomina del Responsabile del Settore Amministrativo e dei servizi alla persona;

Visti il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. ed il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si richiamano integralmente:

- 1) DI AFFIDARE allo studio legale associato RANIERI, avente sede in Ivrea (To), Corso Nigra 31, P.IVA 06539590015, nella persona dell'Avv. Paola BEATA GETTO, la presentazione di opposizione allo stato passivo della Liquidazione Giudiziale di Edil Tecna Srl (Tribunale Napoli Nord, sent. n. 22/2024), per un importo di € 5.641,00 oltre spese generali (al 15%) per complessivi € 6.487,15, da assoggettare a contributo previdenziale e assistenziale alla cassa Forense (4% - € 259,49), ad IVA 22% (€1.484,26) e con aggiunta di spese vive su giustificativi stimate in € 269,10, e così per complessivi € 8.500,00=.

- 2) DI DARE ATTO che è stato acquisito il CIG B9AC13F132 al fine del rispetto dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari) e dall'art. 25, c. 2, della Legge 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica), nel rispetto di quanto precisato nella FAQ B.2 di Anac e del Consiglio di Stato, Sez V, con sentenza del 02.04.2025, n. 2776.
- 3) DI IMPEGNARE le seguenti somme:
- € 8.500,00 al Cod. bilancio 01.02.1, Cap. 1058/02 “Spese per liti arbitraggi risarcimenti” del bilancio pluriennale 2025-2027, disponibile, esercizio 2025, dando atto che la prestazione sarà esigibile nel 2025;
 - € 786,00 al Cod. bilancio 01.02.1, Cap. 1058/02 “Spese per liti arbitraggi risarcimenti” del bilancio pluriennale 2025-2027, disponibile, esercizio 2025, dando atto che la prestazione sarà esigibile nel 2025;
- 4) DI LIQUIDARE il contributo unificato e i diritti di cancelleria per un totale di € 786,00= attraverso l'apposito bollettino PagoPA.
- 5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- 6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario, facente funzione, per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.

IMPEGNO

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B9AC13 F132	2025	700	01021	140	1058	2	U.1.03.02.11.006	8.500,00
	2025	701	01021	140	1058	2	U.1.03.02.11.006	786,00

Di dichiarare che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, in relazione all'oggetto dell'atto, sulla base delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Paola ACTIS OREGLIA
Firmato digitalmente

Di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;

- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è Paola ACTIS OREGLIA e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.caluso.to.it o a mezzo telefonico al n. 0119894911.

Si attesta che la presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale, conservato a norma presso Conservatore accreditato.
Caluso, li 17/12/2025

Il Responsabile del Settore

F.to Paola ACTIS OREGLIA

Firmato digitalmente